

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 36-8647

L.r. 5/2018, art. 30, c. 2. Prevenzione e risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Disposizioni a integrazione della D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2 della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" prevede che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse finanziarie già allocate nella Missione 16 - Programma 16.02, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano comprese tra l'altro quelle per la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Richiamato che:

con D.G.R. n. 114-6741 del 03 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" è stato, tra l'altro, definito che, fatta salva la disponibilità dei fondi, le procedure per la liquidazione del danno devono essere avviate entro e non oltre il 180esimo giorno dalla data di accertamento finale del danno;

con D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/1996. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni" si sono definite le modalità, i tempi e i criteri per il riparto del fondo agli ATC e CA;

con D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 "L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile" a parziale modifica della D.G.R. n. 114-6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, stabilendo che l'erogazione del contributo sia adeguata ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

con D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 "L.r. 5/2012. L.R. 5/2018. Fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni da fauna selvatica a produzioni agricole. Approvazione criteri, ai sensi della DGR 115-6742 del 3 agosto 2007, per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018" è stato riconosciuto il contributo regionale fino al 90% per i danni subiti fino al 31 dicembre 2018.

Dato atto che da comunicazioni, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca e durante alcuni incontri, è emerso che per motivi non imputabili all'attività istruttoria svolta in materia di risarcimento danni in capo all'ATC o al CA bensì a causa di istanze di particolare e complessa gestione da parte di imprese agricole che non

hanno pertanto soddisfatto tutti i requisiti previsti per la liquidazione del contributo, si è determinata l'impossibilità, da parte di alcuni Presidenti di ATC e CA di attestare l'avvenuto integrale risarcimento dei danni da cui sono conseguiti il mancato trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo e un potenziale danno per tutte le altre imprese agricole.

Ritenuto, pertanto, che, nelle more della revisione delle modalità di erogazione del contributo regionale mediante apposito regolamento come previsto al comma 1 lettera a) dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, a integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, sia necessario stabilire che il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo sia possibile, nei casi in cui il relativo danno non sia stato risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC, per motivi non imputabili all'attività istruttoria svolta in materia di risarcimento danni in capo all'ATC o al CA bensì a causa di istanze di particolare e complessa gestione da parte di imprese agricole che non hanno pertanto soddisfatto tutti i requisiti previsti per la liquidazione del contributo, purchè nel rispetto di quanto segue:

- i Presidenti degli ATC/CA, trasmettano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dalla normativa vigente, in cui attestino:

1. l'avvenuto integrale risarcimento dei danni a favore di quelle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano soddisfatto tutti i requisiti previsti per la liquidazione del contributo;

2. per dettagliati e motivati casi da non imputare ad inadempienze istruttorie dell'ATC o del CA interessato, il mancato integrale risarcimento dei danni a favore di quelle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta ma che al momento non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti per la liquidazione del contributo;

3. l'avvenuto integrale risarcimento per quelle imprese di cui al punto 2 che successivamente abbiano soddisfatto tutti i requisiti per la liquidazione del contributo;

- i Presidenti degli ATC/CA rendicontino nella medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'importo complessivo liquidato a favore di quelle imprese agricole di cui al punto 1, l'importo complessivo e quello specifico per ogni singola istanza non liquidata a favore delle imprese di cui al punto 2 e l'importo complessivo e quello specifico per ogni singola istanza liquidata o da liquidare a favore delle imprese di cui al punto 3.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, a seguito di valutazione delle suddette attestazioni, proceda con il trasferimento ai suddetti ATC e CA delle risorse tenendo conto di eventuali compensazioni relative al punto 2 e 3, nel rispetto dei termini stabiliti dalla D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21 - 6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515".

Ritenuto, infine, di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

- di stabilire che, nelle more della revisione delle modalità di erogazione del contributo regionale mediante apposito regolamento come previsto al comma 1 lettera a) dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, a integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo sia possibile, nei casi in cui il relativo danno non sia stato risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC, per motivi non imputabili all'attività istruttoria svolta in materia di risarcimento danni in capo all'ATC o al CA bensì a causa di istanze di particolare e complessa gestione da parte di imprese agricole che non hanno pertanto soddisfatto tutti i requisiti previsti per la liquidazione del contributo, purchè nel rispetto di quanto segue:

- i Presidenti degli ATC/CA, trasmettano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dalla normativa vigente, in cui attestino:

1. l'avvenuto integrale risarcimento dei danni a favore di quelle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano soddisfatto tutti i requisiti previsti per la liquidazione del contributo;

2. per dettagliati e motivati casi da non imputare ad inadempienze istruttorie dell'ATC o del CA interessato, il mancato integrale risarcimento dei danni a favore di quelle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta ma che al momento non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti per la liquidazione del contributo;

3. l'avvenuto integrale risarcimento per quelle imprese di cui al punto 2 che successivamente abbiano soddisfatto tutti i requisiti per la liquidazione del contributo;

- i Presidenti degli ATC/CA rendicontino nella medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'importo complessivo liquidato a favore di quelle imprese agricole di cui al punto 1, l'importo complessivo e quello specifico per ogni singola istanza non liquidata a favore delle imprese di cui al punto 2 e l'importo complessivo e quello specifico per ogni singola istanza liquidata o da liquidare a favore delle imprese di cui al punto 3;

- di stabilire che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, a seguito delle suddette attestazioni, proceda con il trasferimento ai suddetti ATC e CA delle risorse tenendo conto di eventuali compensazioni relative al punto 3, nel rispetto dei termini stabiliti dalla D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21 - 6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 del L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)